



Allegato 'A'
Repertorio N. 36243
Raccolta N. 71503

STATUTO

Associazione Cuochi e Pasticceri della Provincia di Barletta, Andria e Trani

(adeguato secondo le linee guida del nuovo Statuto F.I.C. con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati ACP

BAT del 20.02.2020)

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - CARATTERE - DURATA - STRUTTURA

Art. 1 - (Costituzione - Sede)

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Cuochi e Pasticceri della Provincia di Barletta, Andria e Trani" (di seguito per brevità, la "Associazione") con Sede Sociale in Barletta (BT) alla via N. Sernia n. 29 e con Codice Fiscale n.06312820720 - REA: BA-525190 - indirizzo PEC: acpbat@pec.it.

L'Associazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie della Provincia di **BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BAT)**.

Art. 2. - (Carattere - Durata)

L'Associazione è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3. - (Struttura)

E' interesse dell'Associazione, aderire all'Unione Regionale Cuochi Puglia e alla Federazione Italiana Cuochi, con le quali condivide scopi e finalità così come stabilito nei rispettivi Statuti.

TITOLO II

SCOPI

Art. 4. - (Scopi)

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- a) Raccogliere e unificare, intorno ad essa i cuochi, coloro che hanno esercitato la professione di cuoco, gli insegnanti di cucina, i sostenitori della categoria, gli allievi degli Istituti e delle scuole alberghiere, che risiedono nelle città di BARLETTA-ANDRIA-TRANI e Provincia o che prestano la propria opera professionale nel territorio provinciale, per dar vita ad uno spirito unitario di categoria volto al valorizzare la professione del cuoco e ad accrescere il prestigio sociale, economico e professionale della categoria.
- b) Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza sul territorio provinciale di coloro che si dedicano all'attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.
- c) Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, regionale e provinciale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico.
- d) Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina.
- e) Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse

del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico, etc.), coinvolgendo a tal fine l'attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.

f) Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l'eccellenza professionale e l'attività meritoria dei cuochi (anche sotto il profilo deontologico), quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana, regionale e provinciale e della sua diffusione sul territorio nazionale, provinciale e nel mondo.

g) Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l'aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi.

h) Progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi provinciali, regionali e/o comunitari.

i) Aderire tramite il versamento delle quote associative alla Federazione Italiana Cuochi e all'Unione Regionale Cuochi Puglia rispettandone gli Statuti e il Regolamento.

J) Partecipare attivamente a tutte le attività sociali della Federazione Italiana Cuochi e dell'Unione Regionale Cuochi Puglia.

k) Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere.

l) Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all'attività dell'Associazione.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 5. (Diritti)

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che risiedono o operano nelle città di BARLETTA-ANDRIA-TRANI e Provincia che si dedichino o che si siano dedicati professionalmente all'attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemeranza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei "Cuochi". Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno diritto a fruire delle prestazioni e dei servizi resi dall'Associazione nonché di quelli prestati da associazioni o enti nazionali e regionali cui essa aderisce (es. *Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi Puglia*) senza alcuna limitazione.

Gli associati sono legittimati a prendere parte attivamente alla vita e all'amministrazione dell'Associazione.

In particolare gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli iscritti, esercitando il diritto di voto anche ai fini dell'approvazione e delle modifiche dello Statuto, e della nomina degli organi direttivi dell'Associazione, secondo le modalità indicate nel presente statuto. Gli associati esercitano il proprio diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota associativa dell'esercizio sociale dell'anno in corso.

Ogni associato ha diritto a un voto, salvo che non abbia ricevuto le deleghe da parte di altri associati come previsto dall'art. 12.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare, in persona dei loro delegati, alle assemblee dell'Unione Regionale e della Federazione Nazionale secondo le modalità indicate nello Statuto Nazionale.

Giovanni M. M. M.

Art. 6. – (Categorie di associati)

Gli associati si distinguono in, "Effettivi", "Onorari" e "Sostenitori".

1. Sono "Associati Effettivi" tutti i "Soci Professionisti" e gli "Allievi".
 - a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l'attività culinaria come attività primaria lavorativa, anche nell'ambito della docenza e formazione, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda all'Associazione nelle forme previste dal presente statuto.
 - b) I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, sono iscritti o frequentano corsi di cucina presso gli Istituti Alberghieri statali, paritari ed enti o istituti che, secondo l'attuale normativa hanno competenza sui percorsi di formazione professionale della categoria, accreditate o partecipate dalla Pubblica Amministrazione, Regioni di competenza o MIUR, che ne abbiano fatto domanda all'Associazione con le modalità previste dal presente statuto.
2. Sono "Soci Onorari" tutti coloro i quali, per particolari attività svolte, opere o aiuti costituenti benemerita prestati nei confronti della categoria e dell'Associazione siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. La nomina dovrà essere comunicata all'Unione Regionale Cuochi Puglia e alla Federazione Italiana Cuochi. L'Associazione ha l'obbligo di tenere aggiornata la lista dei soci onorari. La carica di Presidente Onorario dell'Associazione, la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà sancita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Sono "Soci Sostenitori" – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo – tutti coloro che, svolgono attività aventi lo scopo di promuovere e tutelare sul territorio di competenza interessi omogenei o contigui alle finalità associative sopra indicate e che siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

I "Soci Sostenitori" hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, astenendosi da comportamenti contrari allo scopo ed all'attività dell'Associazione.

La domanda per l'iscrizione all'Associazione, diretta al Consiglio Direttivo, è da questo deliberata.

La possibilità di ricoprire cariche all'interno dell'Associazione, spetta solo agli "Associati Effettivi" che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 7. – (Rinuncia - Decadenza - Esclusione)

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per indegnità.
- d) per violazione delle previsioni sancite nel Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi.

L'associato che non intenda essere più iscritto all'Associazione, deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa versata per l'anno in corso non è rimborsabile.

La qualità di associato si perde automaticamente per il mancato pagamento della quota annuale entro la data fissata per la chiusura del tesseramento in ciascun anno solare, stabilita dall'Assemblea nazionale dei Delegati della Federazione Italiana Cuochi.

In presenza di comportamenti dell'associato contrari alla legge, all'Atto Costitutivo, allo Statuto e al Codice Deontologico, gravemente lesivi degli interessi, dell'onorabilità e del prestigio della categoria e/o dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può, dopo aver sentito l'interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile, avviare l'iter per l'adozione del provvedimento di radiazione per indegnità inoltrando la segnalazione al

Consiglio Nazionale e al Collegio Arbitrale della federazione Italiana Cuochi i quali delibereranno secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale al quale l'Associazione si conforma.

Nel periodo intercorrente la comunicazione all'associato da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l'associato è sospeso cautelativamente da ogni funzione ricoperta all'interno dell'Associazione. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell'eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale. Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l'interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l'interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell'associato per indegnità.

Art. 8. – (Obblighi)

Gli associati sono tenuti:

- a) All'osservanza scrupolosa del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi;
- b) Al versamento della quota associativa nel termine fissato per ciascun anno solare *(comprendente anche la quota di spettanza della Federazione Italiana Cuochi e la quota minima destinata all'Unione regionale Cuochi Puglia)*, come pure di eventuali contributi, che vengono determinati annualmente dall'Assemblea degli associati a norma del presente Statuto.
- c) A prestare, se richiesta, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.
- d) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli associati.
- e) La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi e in ogni caso le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati.
La quota associativa versata non è mai rimborsabile.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9. – (Organi)

Sono organi della Associazione:

- A. l'Assemblea degli Associati;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Collegio dei Sindaci Revisori;

Art. 10. – (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell'esercizio sociale dell'anno in corso e regolarmente iscritti nel Registro dei soci e per i quali non sia in corso la procedura di radiazione.

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, la cui durata coincide con l'anno solare.

Al fine di garantire la designazione dei delegati e la regolare assunzione delle rappresentanze, essa si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla Convocazione dell'Assemblea Regionale.

L'Assemblea si riunisce, altresì, qualora lo ritenga opportuno il Presidente o se ne faccia richiesta un numero di iscritti pari ad un terzo.

Art. 11. – (Convocazione Assemblea)

L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente con comunicazione, contenente l'indicazione della data, l'ora e il luogo dell'Assemblea e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, trasmessa a mezzo, lettera raccomandata, telefax, Pec, via e-mail e sms con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede e/o pubblicata sul sito istituzionale indicativamente 20 giorni prima della data di convocazione.

Art. 12. – (Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea degli Associati ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in alternativa da un consigliere nominato dalla stessa Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi entro il giorno successivo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita se sono presenti più di 2/3 degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi almeno sei ore dopo la prima, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato solo a mezzo delega scritta. Le deleghe si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante.

Nessun associato può essere titolare di più di tre deleghe.

Art. 13. – (Deliberazione Assemblea)

L'Assemblea degli Associati può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi degli associati ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi dei presenti.

La votazione per l'elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni associato che depositerà nell'urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.

Art. 14. – (Funzioni dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;
- c) Approvare il regolamento interno dell'Associazione qualora l'Associazione volesse dotarsene;
- d) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- e) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- f) Nominare su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario;
- g) Nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- h) Nominare i delegati dell'Unione Regionale Cuochi Puglia di cui ne fa parte di diritto il Presidente;

- i) Deliberare sugli argomenti di sua competenza posti all'ordine del giorno;
- j) Determinare le linee programmatiche dell'attività associativa;
- k) Determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) Approvare lo statuto dell'Associazione e le relative modifiche;
- b) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- c) Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
- d) Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- e) Deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. ai fini di svolgere attività di natura commerciale o di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 4 punto L.

Art. 15. – (Consiglio Direttivo - Composizione)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale dei non eletti o per cooptazione. Il mandato dei Consiglieri nominati successivamente scade, come per gli altri, al termine del quadriennio in corso.

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell'intero Consiglio. In questo caso si renderà necessaria la convocazione, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, dell'Assemblea degli Associati, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed eleggere il nuovo Presidente.

Art. 16. – (Riunione – Costituzione – Delibere Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, tramite posta prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17. – (Funzioni Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo ed esecutivo dell'Associazione, determina i modi e i tempi di attuazione delle delibere dell'Assemblea e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea degli Associati, spettandogli i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) Su proposta del Presidente, nominare il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio;
- b) Su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;
- c) Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale;
- d) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- e) Deliberare, per quanto di sua competenza, sulla richiesta di radiazione degli associati a norma dell'art. 7 punto C;
- f) Approvare un regolamento interno;
- g) Istituire all'occorrenza commissioni con specifiche prerogative, prive di poteri decisionali, salvo esplicita autorizzazione o delega del Consiglio, in casi eccezionali. Di queste potranno far parte anche coloro che non rivestono la carica di consigliere e, in misura non prevalente, anche persone estranee alla categoria;
- h) Affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l'organizzazione delle molteplici attività associative determinandone anche eventuali compensi (*convegni, congressi, corsi di cucina, eventi gastronomici ecc.*);

Art. 18. – (il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto fra gli iscritti dall'Assemblea degli Associati e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi, salvo che alla scadenza dei due mandati, non si realizzi l'evento straordinario che non ci sia alcun candidato che possa ricoprire l'incarico per il mandato successivo e l'Assemblea all'unanimità voti per il conferimento del terzo mandato al candidato uscente.

Al Presidente compete:

- 1) Convocare e presiedere l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria firmandone i verbali;
- 2) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo firmandone i verbali;
- 3) Eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;
- 4) Sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti;
- 5) Attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno degli organismi associativi.
- 6) Garantire una partecipazione attiva alle Assemblee Regionali nella misura del 50% per ciascun anno di mandato. Le assenze sono ammesse solo in caso di gravi e comprovate motivazioni

I candidati alla carica istituzionale di Presidente, devono presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea riunita allo scopo di procedere all'elezione delle nuove cariche direttive.

Art. 19. – (il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Art. 20. – (il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio e in particolare:

- a) Coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente;
- b) Sovrintendere alla registrazione, dei nuovi associati;
- c) Tenere aggiornato lo schedario;
- d) Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrivere quelli relativi alle Assemblee Generali degli Associati, curando che questi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 21. – (il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti di natura amministrativa attribuitigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

- a) Cura materialmente la compilazione del rendiconto preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) Provvede alla compilazione materiale del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) Tiene aggiornata la contabilità dell'Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
- d) Firma, su delega del Presidente, i mandati di pagamento;
- e) È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse e/o affidategli;
- f) È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia del Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
- h) Versa le somme da lui incassate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
- i) Ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente;
- j) Una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
- k) È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
- l) Tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
- m) Provvede alle piccole spese per le quali dispone un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 22. – (il Collegio dei Sindaci Revisori)

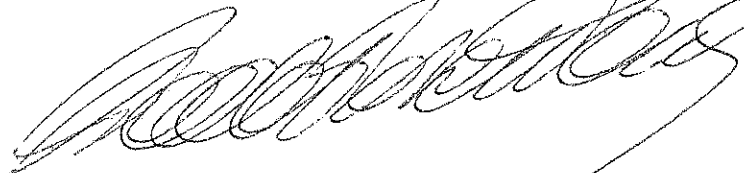
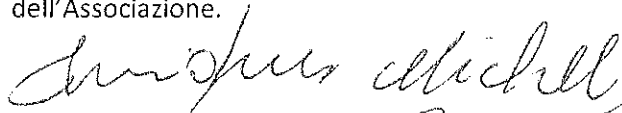
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Ordinaria anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione.

I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto.

Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.

Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.



Art. 23. – (Presidente Onorario)

L'Associazione ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario ritenuto particolarmente meritevole per le opere compiute e le attività prestate a beneficio dell'Associazione stessa. La nomina viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, avanzata all'unanimità dei membri componenti. Il presidente Onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

È rinominabile, non riveste incarichi specifici, non concorre alla computazione del quorum per la corretta costituzione dell'Assemblea, ma può essere interpellato dagli organi associativi a titolo consultivo su questioni di particolare importanza.

Art. 24. – (Gratuità delle cariche)

L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

TITOLO V

MEZZI FINANZIARI – FINANZIAMENTO ESERCIZI ASSOCIATIVI – SPESE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25. – (Mezzi finanziari, finanziamento esercizi associativi)

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;
- c) sovvenzioni, finanziamenti, contributi, erogazioni e/o sponsorizzazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri enti sia internazionali sia comunitari che locali e da altri enti pubblici o privati;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti dalle attività svolte a qualsiasi titolo dall'Associazione;
- e) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dall'associazione.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.

I rendiconti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione prima dell'Assemblea degli Associati.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle entrate sopraindicate, esse, ove non coperte dall'economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun associato, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l'esistenza dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.

Art. 26. – (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio.

TITOLO VI
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento

Art. 27. – (Modificazioni e scioglimento)

Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta.

Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione dei poteri e degli eventuali compensi, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto all'Unione Regionale Cuochi di Puglia conformemente a quanto disposto dall'art. 148 del d.p.r. n. 917/1986 al comma 8, lettera b), trattandosi di Associazione con finalità analoghe.

Art. 28. – (Previsioni ulteriori rispetto a quanto sancito nel presente Statuto)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della Federazione Italiana Cuochi, nel Codice Civile ed nelle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Ogni previsione del presente Statuto, che risulti in conflitto con quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Cuochi, dovrà ritenersi sostituita da quanto disposto nello Statuto nazionale.

Per la disciplina delle funzioni operative, si rimanda a quanto prescritto nel Titolo I e nel Titolo II del Regolamento della Federazione Italiana Cuochi.

Art. 29 - (Foro Competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte in via conciliativa o con ricorso al Collegio Arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro di Trani, competente per la circoscrizione in cui ha sede legale l'Associazione.

Andria, 28 settembre 2020

Il Presidente
(Michele Erriquez)

[Handwritten signature of Michele Erriquez]

[Handwritten signature]



REGOLAMENTO F.I.C.

Approvato dal Consiglio Nazionale FIC con delibera n. 10 del 20/21 maggio 2019 a Torre San Giovanni - Marina di Ugento (LE)

TITOLO I

Allegato B

Repertorio N. 36243

Raccolta N. 21503

Gli Associati

1. L'iscrizione dell'associato alla Federazione Italiana Cuochi (di seguito anche F.I.C.) avviene attraverso le rispettive associazioni Provinciali, Territoriali o Estere che rappresentano la FIC sul territorio di loro competenza ed è sottostante per l'associato l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari della F.I.C. e delle rispettive associazioni Provinciali, Territoriali o Estere nelle quali si è iscritto.
2. L'iscrizione dell'associato è annuale. Si espleta attraverso l'associazione provinciale, territoriale o Estera nella quale egli abbia la sua residenza o la sede di lavoro, attraverso apposita domanda di adesione nel quale sono riportati i dati personali dell'associato, l'indirizzo, un recapito telefonico, la posta elettronica e il Codice Fiscale dell'associato. La scheda di registrazione attraverso la piattaforma online conterrà i consensi al trattamento dei dati personali, secondo gli articoli di legge destinati alla loro tutela ed alla tutela della privacy.
3. L'associato può essere iscritto come socio effettivo in un'unica associazione provinciale, territoriale o Estera: quella di residenza, dimora, domicilio o luogo di lavoro. Tuttavia essi potranno essere iscritti anche in altre associazioni provinciali federate ma soltanto in qualità di soci Sostenitori o Onorari. La partecipazione attiva con diritto di voto potrà essere esercitata solo là dove l'associato risulta essere iscritto in qualità di socio effettivo, a norma dell'art. 7 dello statuto nazionale.
4. L'associato, al momento dell'iscrizione, attraverso un codice personale generato dal sistema confermerà i propri dati personali e l'autorizzazione al trattamento. In seguito riceverà la tessera che gli consentirà di accedere annualmente ai servizi che l'associazione provinciale e la federazione stessa metteranno a sua disposizione.
5. La F.I.C. prevede, per le associazioni e gli associati dei territori, anche un servizio di iscrizione on Line sul proprio sito attraverso il quale gli iscritti verranno accreditati all'associazione di competenza.
6. La quota di iscrizione per il tesseramento o il rinnovo della tessera annuale viene così quantificata e diversificata secondo categorie di socio: quella destinata alla F.I.C. per singolo associato è stabilita annualmente dall'Assemblea Nazionale dei Delegati e distinta secondo la categoria di socio. Quelle destinate alle associazioni provinciali e alle rispettive Unioni Regionali, nonché alle Associazioni o Delegazioni Estere sono stabilite dalle rispettive assemblee annualmente e diversificate per categoria di socio. La somma delle distinte quote di spettanza costituisce la tariffa generale di Tesseramento.
7. La quota di iscrizione richiesta dalla federazione è analoga per le categorie di soci Professionisti, Sostenitori e Soci Onorari Iscritti dalla Provincia, diversificata per i soci Allievi e quelli Esteri.
8. Le modalità di versamento della quota sociale annuale che il socio è tenuto a versare possono prevedere le seguenti modalità di pagamento: versamento diretto all'associazione di appartenenza previo rilascio di ricevuta interna, bonifico bancario o postale, vaglia postale, assegno bancario o postale e tutte le altre forme di versamento utilizzabili che comportino comunque tracciabilità dell'avvenuto versamento.
9. La domanda di Ammissione di un aspirante associato, di pertinenza dell'associazione Provinciale, Territoriale o Estera, potrà essere respinta dai rispettivi Consigli, nel rispetto delle norme di democraticità previste dal Codice Civile Libro I, soltanto nel caso in cui non si ravvisino effettivamente nella persona le caratteristiche previste dallo Statuto, secondo le attribuzioni delle distinte categorie di socio ai sensi degli artt. 5 - 6 - 7 dello Statuto F.I.C. Tale rilievo potrà essere avanzato anche dalla Segreteria Nazionale ove essa riscontrasse difformità rispetto all'iscrizione di un associato con lo Statuto e con i propri regolamenti. L'aspirante associato, ove ritenesse incongrua l'eventuale decisione potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale secondo le procedure previste all'Art. 29 dello Statuto.

10. Cessazione della qualità di Soci:

- a. Lo stato di associato si perde automaticamente attraverso la non corresponsione del versamento della quota associativa nell'anno corrente e può essere ripristinato nell'anno successivo.
- b. La cessazione del socio è invece da considerarsi permanente se deliberata attraverso provvedimento di indegnità secondo l'iter previsto dall'art. 9 commi c) e d) dello Statuto

TITOLO II

Le Associazioni

11. Le Associazioni federate si suddividono in: Associazioni Provinciali; Associazioni Territoriali (solo quelle già iscritte alla data d'approvazione dello Statuto Sociale); Unioni Regionali; Associazioni Estere.

12. La costituzione di un'Associazione Provinciale e/o Estera, nel territorio in cui non sia presente un'associazione federata, deve essere conforme ai requisiti previsti nell'Art. 8 comma 2 dello Statuto. Le Associazioni Provinciali prevedono in fase di costituzione che almeno la metà degli iscritti debba essere composta da Soci Effettivi Professionisti. Le Associazioni Estere, in fase di costituzione, devono avere un numero di iscritti di almeno 25 soci Effettivi Professionisti.

13. Ove si ravvisi la necessità di costituire una nuova Associazione Provinciale o Estera i soci fondatori debbono riunirsi e provvedere a designare pro tempore un Presidente dell'assemblea, il quale a sua volta designerà un altro membro alle funzioni di Segretario.

Nel verbale della riunione devono essere annotate le generalità dei presenti gli scopi che l'associazione si propone, nonché tutti gli elementi essenziali che saranno parte integrante del successivo atto costitutivo ovvero la denominazione, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al Presidente, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dallo Statuto per la costituzione delle Associazioni federate, ed ogni altra notizia che sia idonea a identificare la costituenda associazione.

14. Tale verbale per la preliminare costituzione della nuova associazione, sottoscritto da tutti i presenti e accompagnato da una *richiesta scritta di NULLA OSTA a firma del Presidente Regionale di pertinenza*, dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale per essere sottoposta nella prima occasione utile alla Presidenza F.I.C. e, nel caso di associazioni estere, nella prima seduta utile del Consiglio Nazionale.

REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E ADESIONE ALLA FIC

15. L'ufficio di Presidenza, attraverso la verifica delle condizioni presenti nello statuto e nei regolamenti, sentito il parere del Presidente Regionale, rilascerà opportuno NULLA OSTA e autorizzerà la costituzione della Nuova Associazione Aderente.

REGISTRAZIONE

Perché l'Associazione si costituisca e possa diventare destinataria di diritti e obblighi nei confronti degli associati e dei soggetti terzi sarà necessario:

- a) Predisporre n. 3 copie autentiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto.
- b) Compilare la richiesta di registrazione dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto.
- c) Predisporre il modello di pagamento F23 (versamento imposta di registro e diritti).
- d) Munirsi delle marche da bollo necessarie in base alle indicazioni ricevute dagli uffici preposti.
- e) Richiedere l'attribuzione del codice fiscale o della partita iva

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA REGISTRAZIONE

Successivamente alla registrazione l'Associazione dovrà:

- f) Convocare la 1° Assemblea e provvedere all'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.
- g) Eseguire il primo tesseramento e istituire il libro dei soci.
- h) Se non è stato formulato in un momento antecedente alla registrazione, predisporre lo Statuto anche in forma breve, ovvero richiamando integralmente lo Statuto nazionale in tutte le parti in cui non sia necessaria una disciplina specifica per la nuova Associazione.

ADESIONE ALLA F.I.C.

i) Accertata la sussistenza dei requisiti istituzionali, amministrativi e il numero minimo di iscritti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'Associazione deve far pervenire una copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto alla Segreteria Generale F.I.C.

j) Nei rispettivi Atti costitutivi e/o Statuti deve essere indicata chiaramente la previsione di **ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI**. Tale disposizione si intende valida anche nel caso di costituzione di un'associazione Estera.

k) Nel caso di costituzione di un'associazione sul territorio estero la richiesta di nulla osta dovrà essere sottoposta al Consiglio Nazionale che, verificati i suddetti requisiti delibererà la concessione del Nulla Osta per la costituzione. La richiesta dovrà essere corredata da una bozza dell'Atto costitutivo e dello Statuto della nascente Associazione al fine di verificare che le previsioni siano coerenti con quanto disposto nello Statuto nazionale e con le norme di registrazione legale del paese di provenienza, come indicato nell'art. 8 comma 3 dello Statuto; e da una bozza del programma delle attività che si vogliono realizzare nella Nazione di appartenenza.

l) La Segreteria Generale F.I.C. verificherà la sussistenza del numero minimo di iscritti ai sensi dell'art. 8 comma 2 esaminando l'elenco degli associati pervenuto in fase di tesseramento con indicazione delle generalità e degli indirizzi dei 25 o più soci esteri.

m) Il proposito di costituzione di un'associazione provinciale o estera si intende abbandonato ove l'espletamento delle procedure inerenti la registrazione e la nomina degli organi istituzionali non siano intervenute nel termine di 90 giorni dal rilascio del Nulla Osta.

ESTROMISSIONE DI ASSOCIAZIONI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI.

16. La qualità di "Associazione Federata" si perde per:

- a. Mancanza dei requisiti necessari al momento della costituzione dell'associazione provinciale, regionale o estera federata e previsti dallo Statuto nazionale all'articolo 8 (riconoscimento legale, numero minimo di iscritti);
- b. Inadempimento agli obblighi relativi all'organizzazione e alla partecipazione attiva e democratica sia all'interno dell'Associazione che nei rapporti con la F.I.C., conformemente alle previsioni di cui allo Statuto.
- c. Mancato versamento delle quote associative entro i termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale.
- d. In caso di mancata organizzazione da parte dell'associazione provinciale di almeno 2 corsi annuali di formazione per i Soci Effettivi Professionisti.

Realizzandosi una delle suindicate condizioni, il Presidente dell'Associazione dovrà predisporre in favore del Presidente regionale e del Presidente nazionale, una relazione nella quale siano indicate in maniera puntuale le circostanze impeditive al mantenimento in vita dell'Associazione.

Fatte le opportune valutazioni in ordine all'opportunità di mantenere in vita l'Associazione, è data facoltà al Presidente regionale di porre in essere tutte le attività necessarie per rimuovere ogni causa ostativa al fine di ripristinare entro il termine massimo di un anno, la normale attività associativa anche in assenza del numero minimo degli iscritti.

Esperiti tali tentativi nel periodo di proroga o verificato il mancato intervento della dirigenza regionale, l'ufficio di presidenza F.I.C. iscrive nell'O.D.G. del primo Consiglio nazionale utile, la proposta di decadenza del riconoscimento dell'associazione per mancanza dei requisiti essenziali e nel contempo avvia l'eventuale confluenza dei soci regolarmente iscritti all'interno dell'associazione provinciale più vicina.

Sulla proposta di decadenza di un'associazione da "associazione federata" delibera irrevocabilmente il Consiglio nazionale.

TITOLO III

Svolgimento lavori nell'Assemblea Nazionale dei Delegati

17. L'Assemblea Nazionale dei Delegati F.I.C. dovrà svolgersi entro il mese di Aprile.

18. Il Documento di Convocazione dell'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria e straordinaria, dovrà specificare con chiarezza:

- a) La data, l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea sia in 1° che in 2° convocazione.
 - b) L'Ordine del Giorno previsto per la discussione, con indicazione dei punti obbligatori previsti all'art. 17 dello Statuto e oggetto di discussione.
 - c) Indicazioni per poter reperire e consultare i documenti istituzionali (es Verbali di Giunta, Consiglio ecc.) e amministrativi (es Bilancio anno in corso, Relazione dei Revisori ecc.) oggetto di approvazione.
 - d) L'informazione su eventuali condizioni ostative che determinano l'esclusione delle associazioni provinciali, regionali o estere alla partecipazione all'Assemblea con conseguente veto al diritto di voto delle stesse (quale ad esempio la violazione delle previsioni di cui all'art. 12 dello Statuto).
 - e) Le direttive alle quali le stesse Associazioni e Unioni regionali devono aver ottemperato per la regolare partecipazione dei loro delegati in assemblea (art 13 e 14 Statuto).
 - f) L'indicazione di far pervenire alla Segreteria nazionale FIC, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea nazionale dei delegati, copia del verbale (tramite mail o Fax) dell'Assemblea dei Delegati delle Unioni Regionali, dalle quali dovrà evincersi chiaramente il regolare svolgimento dei lavori, ivi compreso l'elezione dei delegati per l'Assemblea Nazionale. Ciò al fine di operare una verifica utile allo snellimento delle procedure di accreditamento per i lavori assembleari.
 - g) L'indicazione che ogni delegato presente non può disporre di un numero superiore a tre deleghe, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto.
 - h) Un apposito modulo con lo schema d'attribuzione del numero dei delegati assegnati alla Regione, in base al computo dei propri associati nell'anno di riferimento, e un esempio di fac-simile utilizzabile per le deleghe regionali da presentare al Collegio Verifica Poteri Nazionale.
- L'avviso di convocazione dell'assemblea Nazionale dei delegati in seduta Ordinaria e Straordinaria dovrà essere reso pubblico nei tempi, nelle forme e nei modi indicati all'art 14 dello Statuto il quale prevede anche i tempi e le modalità di convocazione delle Assemblee delle Associazioni Provinciali, Territoriali, Estere e delle Unioni Regionali.

19. L'avviso di convocazione dovrà essere seguito in tempi congrui da:

- a) La documentazione relativa a resoconti informativi e/o questioni oggetto di delibera.
- b) Una bozza delle proposte la cui complessità richieda un'analisi preventiva prima dell'esame in Assemblea.
- c) Il consuntivo d'esercizio economico/finanziario e la documentazione necessaria al suo esame.

IL COLLEGIO DI VERIFICA POTERI

20. Il Collegio di Verifica Poteri deve essere composto da almeno tre membri designati prima dell'inizio dell'Assemblea preferibilmente fra i delegati appartenenti alle distinte aree nazionali (nord, centro, sud).

21. Il Collegio di Verifica Poteri svolge nell'Assemblea la funzione preliminare di accertamento e verifica dell'identità dei delegati presenti e del numero di deleghe delle quali dispongono, anche attraverso verifiche a campione sul tesseramento attraverso richiesta della tessera.

Accerta altresì che la partecipazione delle Unioni Regionali sia regolare, prendendo visione della Convocazione dell'Assemblea Regionale in cui sia prevista, tra le voci sui cui deliberare, anche la "nomina dei Delegati Regionali all'Assemblea Nazionale" nonchè del Verbale dell'Assemblea Regionale ove siano presenti le nomine esplicitamente elencate dei Delegati Regionali per l'Assemblea della F.I.C.

22. In caso di mancata consegna di questi documenti al Collegio Verifica Poteri, l'Unione Regionale, per il tramite dei propri delegati presenti, non potrà prendere parte ai lavori dell'Assemblea essendo esclusa espressamente ogni possibilità di successiva ratifica del loro operato.

23. Il Collegio redige apposito verbale di accertamento del quorum e una scheda nella quale vengono elencati per Regione il numero dei delegati intervenuti (presenti o per delega) e di conseguenza il numero totale dei delegati che formano il quorum degli aventi diritto.

Il verbale e la scheda, firmati da ogni membro del Collegio deve essere consegnato al Segretario e allegato al Verbale d'Assemblea.

24. Il Collegio distribuirà a ciascun delegato presente, del quale sia stata accertata l'identità e la legittimità dei poteri, i talloncini nominativi di voto sui quali sarà riportato in evidenza il numero di voti che ciascun delegato potrà esprimere (da 1 a 4).

Successivamente, al momento di ciascuna votazione, conteggerà il numero effettivo dei voti espressi affinché sia riportato sul Verbale dell'Assemblea.

LA DISCUSSIONE E LA DELIBERAZIONE SUI PUNTI ALL'O.D.G.

25. La discussione dei punti all'ordine del giorno dovrà condursi secondo tali passaggi:

- a) L'esame dell'eventuale documentazione e l'esposizione analitica della proposta da parte del Presidente dell'Assemblea.
- b) Gli interventi dei delegati o del portavoce delle Unioni regionali che abbiano chiesto la parola e il cui intervento dovrà svolgersi nei tempi indicati dal Presidente dell'Assemblea.
- c) La sintesi della proposta da parte del Presidente dell'Assemblea in relazione al testo e agli interventi, affinché possa essere messa ai voti.
- d) La richiesta di riportare nel verbale eventuali dichiarazioni di voto su punti di particolare importanza.
- e) La votazione della proposta.
- f) La deliberazione della proposta o il suo respingimento.
- g) L'annotazione sul Verbale con indicazione dei voti espressi.

26. Il Verbale d'Assemblea deve contenere:

- a. Una breve sintesi e una contestuale e sommaria disamina della proposta o delle questioni oggetto dell'o.d.g.
- b. Il cognome dei delegati intervenuti.
- c. Eventuali richieste sulle dichiarazioni di voto da mettere a verbale.
- d. Il testo dettagliato della proposta o della questione su cui deliberare e l'esito della votazione.
- e. Annotazione dell'intervenuta delibera.

LE RELAZIONI ISTITUZIONALI IN ASSEMBLEA

27. La relazione del Presidente ha carattere informativo, politico e programmatico e analizza lo stato delle attività poste in essere dall'ente, al fine di verificare la realizzazione e i risultati dei progetti precedentemente programmati e la fattibilità di progetti futuri in un'ottica di continuità e di crescita.

28. Le relazioni rese all'Assemblea dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva ed eventualmente dai vari Compartimenti o Dipartimenti, devono contenere informazioni sintetiche dell'attività già compiuta o in fase di attuazione, con indicazione delle delibere assunte da ciascun organo sulle varie questioni trattate.

29. La relazione del Tesoriere ha lo scopo di illustrare all'Assemblea la situazione economico/finanziaria complessiva dell'ente riferendo sullo stato dei conti di cassa e banca, nonché sull'andamento e gestione amministrativa dell'ente.

30. La relazione dei Sindaci Revisori ha ad oggetto la verifica della regolarità della gestione amministrativa dell'ente. Questi non hanno nessun potere per dare un indirizzo alle scelte economiche fatte dall'ente, ma possono portare all'attenzione dell'Assemblea, gli investimenti che hanno maggiormente inciso sull'andamento del conto economico.

Resta fermo il loro obbligo di legge di segnalare eventuali inadempienze o irregolarità amministrative rilevate.

31. La relazione del Collegio Arbitrale deve rendere note all'Assemblea tutte le questioni di conflitto di cui è stato investito dagli associati e rientrati nella propria competenza, nonché dei pareri adottati per la soluzione delle predette controversie.

32. La relazione dei Sindaci Revisori deve essere allegata al Verbale d'assemblea, così come il bilancio consuntivo dell'ente.

TITOLO IV

Elezioni nell'Assemblea dei Delegati e delle altre Assemblee

33.a I candidati alla carica istituzionale di Presidente della F.I.C. dovranno presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 50 gg dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, riunita allo scopo di procedere all'elezione delle nuove cariche direttive.

33.b I candidati alla carica istituzionale di Presidente delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali dovranno presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 25 giorni le prime ed entro e non oltre 15 giorni le seconde, dalla data di convocazione dell'Assemblea, riunita allo scopo di procedere all'elezione delle nuove cariche direttive.

Allo scopo di armonizzare il funzionamento dell'intera compagine federativa, sia le Unioni Regionali che le Associazioni Provinciali dovranno prevedere tale prassi operativa nei propri Regolamenti.

34. La proposta di candidatura deve contenere:

- I dati anagrafici e un breve curriculum del candidato;
- Le cariche e i mandati maturati all'interno della Federazione;
- Un programma elettorale redatto sinteticamente in più punti.
- A discrezione del candidato, anche l'eventuale indicazione di coloro che vorrebbe designare alle cariche che, per Statuto, vengono conferite su proposta del Presidente e successiva deliberazione da parte dell'Assemblea o del Consiglio.

35. La votazione per l'elezione del Presidente, regolata all'art. 16 dello Statuto, avviene a scrutinio segreto su apposite schede vidimate dalla Commissione elettorale o dal Collegio verifica poteri. La stessa Commissione si occuperà dello scrutinio delle schede e dell'annotazione dei voti su appositi moduli.

36. Le schede contenenti più di una preferenza sui nominativi proposti, saranno dichiarate nulle dalla Commissione.

37. Il candidato alla presidenza che avrà totalizzato il maggior numero di voti espressi sarà nominato Presidente. A parità di voti prevarrà il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione alla F.I.C.

TITOLO V

Svolgimento dei lavori di Giunta Esecutiva F.I.C.

38. Le sedute della Giunta Esecutiva sono convocate da Presidente o, in sua assenza, dal Vicario, ogni qualvolta lo si reputi opportuno. Il Presidente o il suo Vicario sono tenuti a convocare la giunta attraverso lettera raccomandata o comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione,

spedita almeno entro 7 giorni dalla data stabilita per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'o.d.g. dei lavori, il luogo, la data e l'ora di riunione.

39. Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta esplicita menzione; viene approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. La trascrizione sui registri ufficiali dei verbali e la compilazione delle delibere viene curata dal Segretario Generale e controfirmata dal Presidente.

40. L'azione della Giunta è coordinata e disciplinata nel suo svolgimento dal Presidente, il quale può assegnare ai suoi membri, a professionisti esterni o a responsabili di compartimenti o Dipartimenti F.I.C. compiti e funzioni volti all'esecuzione delle delibere adottate.

41. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Presidente Vicario, i quali concordano con gli altri membri modalità e tempi di intervento e formulano le tesi riassuntive da sottoporre a votazione.

TITOLO VI

Il Segretario Generale e Il Tesoriere

42. Il Segretario Generale è il responsabile dell'ufficio di segreteria. Nell'ambito delle funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente in tutte le attività istituzionali e svolge i compiti connessi con la tenuta anagrafica degli associati e delle Associazioni federate, nonché degli organigrammi dirigenziali. Provvede al tesseramento e cura la comunicazione con le Associazioni e, all'interno della Federazione, fra i suoi stessi organi istituzionali. Ove occorra, d'intesa con il Tesoriere, provvede anche alla corrispondenza e alla gestione della documentazione amministrativa. Dispone le direttive per l'esecuzione degli adempimenti previsti nell'Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della Federazione.

Predisporre le relazioni della segreteria per il Consiglio e per l'Assemblea.

43. Il Tesoriere svolge compiti connessi alla organizzazione amministrativa e contabile dell'ente, tenendo informata la Giunta e il Consiglio; cura, congiuntamente alla segreteria, la corrispondenza contabile e sovrintende alla situazione dei pagamenti e degli altri contributi dovuti in entrata ed in uscita. Predisporre, congiuntamente al Presidente, i pagamenti. Predisporre insieme al Consiglio Nazionale i bilanci da sottoporre ad approvazione e le relazioni sulla tenuta contabile da sottoporre alla Giunta, al Consiglio ed all'Assemblea.

TITOLO VII

Il Consiglio Nazionale

44. La Segreteria Nazionale ogni 4 anni, nel momento in cui deve rinnovarsi il Consiglio, verifica che il numero dei consiglieri da nominare in seno alle Unioni Regionali sia rispondente ai criteri previsti dall'art. 20 (ovvero in base al numero complessivo di associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente nelle liste associative delle rispettive Unioni Regionali o Associazioni Estere).

45. Il numero dei Consiglieri Nazionali è di uno ogni 500 iscritti tra gli associati effettivi delle Unioni Regionali e di uno ogni 250 iscritti per Nazione per le Associazioni Estere. Fanno parte di diritto del Consiglio i Presidenti Regionali e i Presidenti delle Associazioni Estere rientranti nei criteri sopra riportati, fatta salva la rappresentanza delle Associazioni Estere alle quali è già riconosciuto un membro in Consiglio alla data di approvazione del presente statuto (Brasile, Belgio, Francia e Germania).

Le Unioni regionali nelle quali il numero di iscritti delle Associazioni risulti inferiore ai 500 soci, hanno comunque diritto di essere rappresentate nel Consiglio dal Presidente regionale.

VOTAZIONI DEI CONSIGLIERI

46. Le Assemblee Regionali attraverso i propri delegati, in tempo congruo, procedono a scrutinio segreto ad eleggere i propri Consiglieri Nazionali.

47. Ogni scheda dovrà contenere un numero di voti o di candidati nominati – secondo la modalità di votazione - non superiore a quello dei rappresentanti spettanti; in caso contrario la scheda è nulla (es. se l'associazione ha diritto ad un numero complessivo di 3 consiglieri nazionali, la scheda potrà anche recare 5 candidati ma dovrà contenere l'espressione di solo 3 preferenze su quei nominativi, pena l'annullamento della stessa, oppure potrà contenere soltanto 3 nominativi scelti da una lista recante più candidati e proposta all'assemblea).

48. Terminata la votazione ed effettuato lo spoglio, il risultato di quest'ultimo viene riportato nel verbale d'assemblea da consegnare alla Segreteria Nazionale; verbale nel quale saranno trascritti i nominativi dei candidati che hanno ottenuto voti in ordine decrescente, con il numero delle rispettive preferenze e la chiara indicazione dei candidati eletti. A parità di voto risulterà eletto il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

49. Tale verbale dovrà pervenire alla segreteria nazionale, firmato dal Presidente delle Unioni Regionali o delle Associazioni Estere in carica, entro un massimo di 12 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, la quale, ratificherà i nominativi dei consiglieri eletti.

50. La Segreteria Nazionale verificherà attraverso il verbale le modalità e regolarità dell'elezione dei Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dallo statuto all'art 20.

TITOLO VIII

Svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale

51. Il Consiglio Nazionale neo-eletto, nella sua prima seduta, su indicazione del Presidente, procede a nominare i Vice-Presidenti di area, il Segretario Generale ed a ratificare i componenti della Giunta Esecutiva e dei dipartimenti.

52. Il Consiglio Nazionale nomina altresì eventuali commissioni permanenti o transitorie e, su indicazione del Presidente, i membri dei Compartimenti ad eccezione di quelli nel cui regolamento è prevista una forma elettiva diretta dei candidati.

53. Il Consiglio sovrintende e regola tutti i rapporti intercorrenti fra la Federazione e i vari compartimenti della F.I.C., e stabilisce le linee guida e di indirizzo dell'attività dei suddetti Compartimenti.

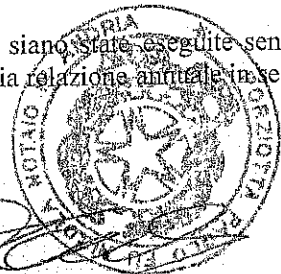
Sia la Giunta esecutiva che i suindicati Compartimenti, devono riferire al Consiglio Nazionale in merito alle iniziative assunte e ai programmi di gestione, nonché in merito a tutte le questioni di natura finanziaria.

54. Il corpo delle delibere del Consiglio viene letto e confermato seduta stante. Il verbale è redatto con cura secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 del Regolamento.

55. Qualora le deliberazioni della precedente Assemblea Nazionale non siano state eseguite senza giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio ne riferisce nella propria relazione annuale in sede di Assemblea.

Enrico Nicotri

[Firma illeggibile]



56. I Consiglieri Nazionali, oltre a partecipare ai lavori del Consiglio, sono tenuti ad informare dell'esito degli stessi le Associazioni Provinciali o Territoriali, le Unioni Regionali o le Associazioni Estere di appartenenza, partecipando a scopo consultivo ai loro Consigli ed Assemblee.

LE COMMISSIONI

57. Quando il Consiglio Nazionale è investito da questioni che presentano particolare difficoltà e che necessitano di una conoscenza tecnica specifica che esorbita dalla sua cognizione, può istituire delle apposite Commissioni composte da Dirigenti o associati F.I.C. con specifiche competenze nelle materie da vagliare o, in assenza, da professionisti esterni.

58. Le Commissioni ad oggetto istituzionale saranno presiedute dal Presidente della Federazione o da un suo delegato designato.

59. Nella prima riunione, ogni Commissione ratifica o nomina il proprio Presidente e un Segretario preposto alla redazione dei verbali. È compito del Segretario, su indicazione del presidente, convocare la Commissione ogni volta in cui si renda necessario, dandone preavviso ai membri che la compongono almeno 10 giorni prima della data fissata.

60. Ogni Commissione prende atto dei compiti ad essa assegnati e predispone il lavoro nell'ambito della materia ad essa demandata. Le commissioni sono organi tecnici che perseguono specifiche finalità ed, ove richiesto, esprimono pareri su quesiti di loro competenza proposti dal Presidente Nazionale, dalla Giunta esecutiva, dal Consiglio Nazionale o interrogazioni pervenute attraverso le Unioni Regionali. Il Presidente di ciascuna Commissione riferisce sui lavori compiuti all'organo preposto.

61. Le Commissioni decadono con la fine del mandato del Consiglio Nazionale, salvo nei casi in cui si reputi necessario completare i lavori per cui era stata istituita, ma solo quando il nuovo Consiglio Nazionale nella sua prima seduta la autorizzi espressamente in tal senso.

TITOLO IX

Le Unioni Regionali

62. Sotto il profilo associativo la FIC ripartisce il territorio italiano in circoscrizioni coincidenti con le Aree Regionali, ove hanno sede le varie Associazioni Provinciali e/o Territoriali, che a loro volta costituiscono le Unioni Regionali.

63. Le Unioni Regionali sono gli organi amministrativi di collegamento e coordinamento delle Associazioni presenti in ciascuna Regione e attraverso la nomina dei propri delegati, costituiscono il raccordo per la loro partecipazione attiva alla vita istituzionale della Federazione Italiana Cuochi.

64. Le Unioni Regionali stabiliscono una propria sede istituzionale e ogni documento sensibile deve essere conservato presso la sede ufficiale e consultabile da tutti i soci che ne facciano richiesta.

65. Le Unioni Regionali svolgono la propria azione amministrativa e direttiva attraverso i seguenti organi:

- a) Il Consiglio Regionale, al quale di diritto appartengono i Presidenti delle varie associazioni presenti sul territorio regionale;
- b) l'Assemblea Regionale dei delegati, la quale, secondo opportunità, può essere convocata anche in sedi provinciali differenti dalla sede istituzionale dell'Unione.

66. Le competenze attribuite alle Unioni Regionali sono:

- a) Conformemente alle previsioni dello Statuto e del Regolamento nazionale, deliberare le norme che regolamentano il loro funzionamento, sia in relazione all'attività da compiersi nei confronti della Federazione che in relazione all'attività da compiersi nei confronti delle proprie Associazioni.
- b) La promozione della creazioni di nuove Associazioni provinciali sul territorio di competenza di ciascuna Unione Regionale;
- c) La creazione di condizioni che garantiscano il coordinamento e l'armonizzazione dell'attività di tutte le Associazioni presenti sul territorio regionale;
- d) L'esame e la disponibilità a rendere motivati pareri ove richiesti, per la fondazione di nuove associazioni sui loro territori.
- e) L'ideazione e la programmazione di manifestazioni o iniziative a carattere regionale o interregionale, da proporre alle proprie Associazioni e alla FIC.
- f) L'organizzazione di eventi formativi periodici per tutte le Associazioni presenti sul territorio;
- g) Agevolare e sostenere l'opera e l'azione dei vari Presidenti provinciali e territoriali, nonché il controllo dell'attività istituzionale delle stesse Associazioni, monitorando eventuali inattività da parte di queste e dandone notizia agli Organi direttivi nazionali.
- h) Informare tempestivamente la F.I.C. di tutte le variazioni anagrafiche e amministrative verificatesi all'interno dei propri organi e degli organi amministrativi delle proprie associazioni.
- i) Determinare in Assemblea Regionale, su proposta del Presidente regionale, l'ammontare della quota dovuta all'Unione regionale per il proprio funzionamento e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale secondo le norme previste dall'art. 12 dello Statuto nazionale.

67. Il Presidente Regionale è il rappresentante della FIC sul territorio della Regione e a tale scopo deve:

- a) Espletare funzioni di coordinamento, organizzazione e controllo presso le varie Associazioni provinciali e territoriali sollecitando queste ad un'azione concertata e armonica;
- b) Presiedere il Consiglio Regionale e l'Assemblea regionale dei delegati;
- c) Sovrintendere alla costituzione di nuove Associazioni provinciali o alla loro decadenza;
- d) Verificare la corretta applicazione delle norme presenti nello Statuto nazionale, soprattutto nelle modalità, nei tempi e nello svolgimento degli adempimenti istituzionali delle rispettive Associazioni Provinciali e territoriali.
- e) Istituire un'Agenda Regionale sulla quale devono essere annotate, su comunicazione delle stesse Associazioni Provinciali e Territoriali, le attività istituzionali e le iniziative associative nei territori di loro pertinenza e sulla quale annota le visite effettuate presso le sedi associative provinciali e territoriali tenendo costantemente informati gli organi nazionali sulle attività che impegnano le Associazioni della Regione.

Le attività annotate sull'Agenda Regionale daranno la possibilità alla FIC, di valutare l'opportunità di assegnare premi e/o riconoscimenti alle diverse Associazioni per la loro attività sul territorio nonché alla stessa Unione Regionale.

- f) Il Presidente Regionale deve tenere aggiornata la suddetta agenda in modo da poterla esibire su richiesta ai Dirigenti Nazionali o al Presidente Nazionale che si recano in visita nella Regione.

TITOLO X

Il Collegio dei Sindaci Revisori

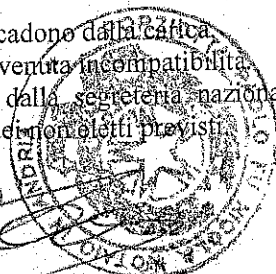
68. L'Assemblea ogni 4 anni elegge il Collegio dei Sindaci Revisori con i requisiti e nel numero fissato dall'art. 28 dello Statuto.

69. Il Collegio può essere convocato dal Presidente del Collegio senza particolari formalità per lo svolgimento dei compiti previsti all'art 28 dello Statuto o in caso di particolari necessità.

70. I membri eletti che non abbiano partecipato a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza si realizza altresì per rinuncia, per impedimento o per sopravvenuta incompatibilità. Il Presidente nazionale, constatata l'avvenuta decadenza e coadiuvato dalla segreteria nazionale, provvede alla sostituzione del membro decaduto con la nomina del primo dei non eletti previsti.

Enriquez Michele

[Signature]



71. Ove, nell'intervallo fra due sessioni di Assemblea venga meno il numero minimo dei 3 membri previsti dallo Statuto, il Presidente Nazionale deve indire elezioni suppletive da svolgersi nella successiva Assemblea per la nomina dei nuovi componenti del Collegio.

TITOLO XI

La Gestione Patrimoniale e Finanziaria

72. La conservazione e l'amministrazione del patrimonio intangibile della F.I.C. sono affidate, attraverso l'azione del Presidente Nazionale, del Tesoriere, del Presidente Vicario e dei Vice Presidenti di Area, alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, in modo pertinente rispetto alle competenze e alle funzioni attribuite a questi organi dallo Statuto.

73. La gestione del patrimonio deve essere esercitata secondo i principi di corretta amministrazione. La tenuta della contabilità deve seguire i criteri della legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti e vidimati nei modi di legge.

74. L'organizzazione amministrativa e contabile, nonché la gestione di eventuali fondi comuni, è affidata al Tesoriere che cura anche, congiuntamente con la segreteria e il Presidente, la corrispondenza contabile.

75. Il Bilancio di previsione deve contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite suddivise per titoli di spesa.

76. Gli orientamenti di gestione e le spese necessarie per il funzionamento dell'ente, della segreteria nazionale e di tutti i suoi Organi, nonché le risorse straordinarie concernenti capitoli di spesa destinate a particolari attività, vengono deliberate annualmente dal Consiglio Nazionale e, attuate su sua delega, dalla Giunta Esecutiva.

77. Su mandato del Consiglio, la Giunta Esecutiva fissa le misure di eventuali rimborsi che il Tesoriere, sentito il Presidente, effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

78. Su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori, il Tesoriere esibisce tutta la documentazione contabile per il riscontro della rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i capitoli indicati dal bilancio.

79. Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo collegiale di controllo formale della gestione patrimoniale/finanziaria della FIC. Svolge la sua attività in sessioni collegiali quando lo reputi opportuno.

80. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla la regolare tenuta dei libri contabili ed esamina i documenti giustificativi di spesa. Controlla la rispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione secondo le risultanze dei libri e delle scritture contabili. Accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli. Riferisce all'Assemblea Nazionale sulla correttezza formale della gestione patrimoniale e finanziaria svolta nell'anno precedente.

81. Almeno 15 giorni prima della Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale mette a disposizione del Collegio dei Revisori, per il suo esame definitivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

TITOLO XII

Utilizzo del Marchio FIC

82. L'utilizzo del marchio FIC è ammesso esclusivamente alle associazioni regionali, provinciali ed estere per finalità istituzionali.

83. L'utilizzo è vietato in maniera tassativa ai singoli soci.

84. Le Unioni Regionali, le Associazioni provinciali e quelle estere possono utilizzare il marchio FIC unicamente in associazione al proprio marchio distintivo (nell'impiego consentito, l'Associazione provinciale ha obbligo di affiancare a quello FIC il marchio dell'Unione Regionale d'appartenenza).

85. E' fatto veto assoluto alle Unioni Regionali, alle Associazioni provinciali, territoriali ed estere d'affiancare il marchio FIC a quelli aziendali di società che non abbiano con FIC regolari contratti per la concessione dello stesso e, in ogni caso, è loro inibito un utilizzo per fini commerciali e lucrativi.

86. L'utilizzo del marchio FIC da parte delle Unioni Regionali, delle Associazioni provinciali e delle Associazioni estere per la promozione o il patrocinio di propri eventi e/o iniziative, deve essere preventivamente autorizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Concessione del Marchio FIC alle Associazioni Estere

87. Il marchio delle Associazioni Estere è composto da due parti. Sulla parte superiore campeggia il logo FIC e sulla parte inferiore il nome e un baffetto con i colori della bandiera della Nazione a cui l'Associazione appartiene.

88. L'utilizzo del logo FIC all'interno del marchio delle Associazioni Estere è consentito nel momento in cui le predette Associazioni vengono ammesse a far parte dalla Federazione Italiana Cuochi ed è regolamentato da un'apposita Convenzione a titolo gratuito o a titolo oneroso stipulata tra la Federazione Italiana Cuochi e l'Associazione nel momento in cui viene ratificata l'adesione alla Federazione.

Giuseppe Michel

[Signature]





Allegato 1^c
Repertorio N. 36243
Raccolta N. 21503

CODICE ETICO DEONTOLOGICO

*La cucina è di per sé scienza.
Sta al cuoco farla diventare arte.
(Gualtiero Marchesi)*

*Fai sempre ciò che è giusto.
Accontenterai la metà del genere umano e
stupirai l'altra metà.
(Mark Twain)*

ETICA

A. Il presente Codice Etico Deontologico si propone di:

- a) Delineare in maniera chiara e incontrovertibile le regole di condotta a cui ciascun associato dovrà attenersi nello svolgimento della professione e il cui rispetto è condizione indefettibile per il mantenimento della “veste” di socio FIC, qualunque sia il ruolo ricoperto in senso alla Federazione.
- b) Sanzionare ogni comportamento posto in essere dagli associati in violazione delle prescrizioni di cui al presente Codice, che risulti lesivo dell’immagine, della credibilità e della moralità della Federazione Italiana Cuochi.

Sarà così che la condotta esemplare di ciascun associato potrà contribuire a rendere la Federazione Italiana Cuochi organismo di riferimento del settore, nonché soggetto qualificato e credibile presso Istituzioni ed altri organismi affini o contigui.

B. La Federazione Italiana Cuochi rispetta i diritti fondamentali della persona, tutelandone l’integrità morale e garantendo pari opportunità. Non sono in alcun modo tollerati comportamenti discriminatori per ragioni di razza, credo religioso, età, salute, opinioni politiche o appartenenza a sindacati, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità e ogni carattere di asserita diversità che contraddistingue ogni soggetto. Tutti i comportamenti posti in essere in violazione a tali inderogabili principi saranno opportunamente sanzionati.

C. Ciascun professionista appartenente alla Federazione Italiana Cuochi deve agire in modo corretto ed irreprensibile, contribuendo con la propria condotta alla credibilità ed integrità della categoria.

D. L'onestà, la chiarezza, la trasparenza e la buona fede devono contraddistinguere i rapporti tra gli associati e quelli con i soggetti terzi con i quali si entra in relazione per ragioni professionali.

E. I risultati conseguiti e i meriti riconosciuti, devono essere condivisi con la squadra che ha contribuito al successo del singolo. Far propri i successi altrui o trarre profitto ingiusto dal lavoro di altri, deve considerarsi condotta deplorabile e censurabile.

F. I successi dei colleghi vanno sostenuti con la necessaria stima e il rispetto per il lavoro altrui, giacché i traguardi professionali di Uno possono rappresentare importanti stimoli per la crescita di Tutti gli altri.

G. La divergenza di opinioni non deve mai essere teatro di sterile scontro, denigrazione o svilimento della personalità di un collega, bensì occasione di confronto e di crescita umana e professionale.

H. Il lavoro di ciascun associato deve sempre essere teso ad offrire un apporto migliorativo alla società nella quale si vive, con attenzione e cura diligente della sicurezza alimentare e dell'ambiente.

I. E' obbligo di ciascun associato, accettare incarichi coerenti con la propria formazione, esperienza, capacità e qualifica professionale, al fine di evitare prestazioni carenti e prive del carattere di eccellenza a cui la Federazione Italiana Cuochi ambisce per il tramite di ogni suo componente.

J. Nel momento in cui si assume un impegno professionale con la negoziazione di un contratto, ogni associato deve portare a compimento con la dovuta diligenza le prestazioni ivi dedotte per cui percepisce un compenso.

K. Ciascun associato ha l'obbligo di astenersi da comportamenti volti a trarre un profitto ingiusto attraverso l'inganno o l'induzione all'errore altrui.

L. La commistione negligente di errori o omissioni che pregiudichino il proprio e l'altrui lavoro, non sarà oggetto di sanzione se l'associato, evitando di occultarne gli effetti, tenterà di porvi rimedio.

M. Ciascun associato assume l'obbligo di agire in modo imparziale e obiettivo nell'esercizio della sua professione, assumendo una condotta libera da pregiudizi, personalismi e favoritismi o altri comportamenti che risultino lesivi dei principi di eguaglianza, meritocrazia, valore umano e professionale, che rappresentano i capisaldi della Federazione Italiana Cuochi.

N. E' fatto altresì obbligo ad ogni associato di tutelare la privacy delle persone coinvolte nella propria attività professionale.

O. Ugualmente sussiste in capo agli associati il dovere di incentivare con opportune gratificazioni le persone con le quali collabora, favorendo in ciascuno la ricerca e la cura del proprio talento, al fine di garantirne la fiducia e la reciproca collaborazione, nonché l'eccellenza delle prestazioni.

P. E' dovere degli organi sociali, del management e di tutti coloro che abbiano potere rappresentativo nella Federazione Italiana Cuochi, dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel presente Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte nei confronti degli associati e dei non associati con cui collaborano professionalmente, rafforzandone la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. L'osservanza delle norme di comportamento prescritte agli associati della FIC dovrà essere attuata prioritariamente da coloro che rivestano potere di rappresentanza, direttivo e/o incarichi esecutivi nell'organizzazione e pertanto ricoprano funzione d'esempio per l'osservanza delle suddette prescrizioni. Da ciò deriva che la violazione delle disposizioni di cui al presente Codice verranno sanzionate con eguale rigore sia nei confronti di semplici associati che nei confronti di che ricopra cariche di rappresentanza in seno all'associazione.

Q. Ogni condotta manifestamente contraria ai principi esposti, tesa a screditare l'attività dei colleghi, lederne l'onorabilità o la credibilità professionale o che, per le medesime ragioni, arrecherà danni diretti o indiretti (patrimoniali e non) alla Federazione Italiana Cuochi verrà rigorosamente sanzionata.

DEONTOLOGIA

Le regole deontologiche, contenute nei successivi articoli costituiscono l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni cuoco professionista iscritto alla F.I.C. deve osservare e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione trattandosi di un'attività di riconosciuta rilevanza sociale che deve svolgersi secondo norme etiche riconosciute ed adottate dalla Federazione Italiana Cuochi.

Il cuoco professionista deve dare chiaro esempio d'integrità morale e di irreprensibile condotta civile, anche al di fuori dell'esercizio professionale, al fine di mantenere alto il decoro personale e della categoria.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Cuochi nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti con i colleghi e in quelli con i terzi. Devono trovare inoltre applicazione in tutti quei casi nei quali il mancato rispetto, anche nella sfera privata, possa compromettere l'immagine della professione.

Il Cuoco Professionista è personalmente responsabile, secondo l'incarico ricoperto in ambito professionale e/o associativo, per condotte negligenti ascrivibili a suoi collaboratori, sostituti o associati, sui quali aveva obbligo di vigilanza e controllo, salvo nelle circostanze in cui tali condotte prevedano un'autonoma, personale ed esclusiva responsabilità di tali collaboratori e sottoposti.

La violazione delle norme disciplinari prevede l'applicazione di provvedimenti assunti a seconda della gravità delle infrazioni, degli abusi, delle inadempienze e di ogni atto ritenuto dalla F.I.C. lesivo dei principi etici su cui si fonda la Federazione.

Tali regole devono essere infatti diligentemente applicate come riferimenti nell'esercizio della professione da tutti i cuochi iscritti alla Federazione Italiana Cuochi operanti sia in territorio nazionale che estero.

La loro osservanza non esime il cuoco professionista dagli obblighi di conformare la propria condotta a quanto consuetudinariamente previsto da altre norme dell'etica e del vivere civile non codificate nel presente testo.

ART. 1

Il titolo di cuoco professionista, è attribuito a coloro che abbiano conseguito un diploma professionale triennale o quinquennale rilasciato da un Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della ristorazione o equipollente, o che abbiano ottenuto un attestato di specializzazione rilasciato da Enti di Formazione Professionale Regionali, o che abbiano maturato almeno 5 anni certificati svolgendo la mansione di cuoco in aziende alberghiere o ristorative in genere.

ART. 2

La professione di Cuoco Professionista si caratterizza per il compimento delle seguenti attività:

1. La preparazione, cottura e trasformazione di cibi all'interno delle imprese di ristorazione;
2. Svolgimento di compiti relativi alle attività di cucina, ovvero il processo di produzione dei pasti;
3. La gestione delle materie prime;
4. La verifica della qualità dei menù e dei singoli piatti, sia in termini di preparazione degli stessi che di presentazione delle portate;
5. Il coordinamento, con conseguente assunzione delle relative responsabilità, di tutta la gestione del reparto cucina, sia in termini di personale addetto che, più in generale, di produttività di reparto, o anche soltanto di uno dei reparti della cucina in riferimento alle specifiche funzioni da questo svolte;
6. La valutazione, la conservazione e la tenuta igienico sanitaria dei cibi, dei locali, delle attrezzature, degli utensili e dell'operato dei diretti dipendenti.

ART. 3

Le qualifiche professionali certificate e referenziate che danno diritto all'acquisizione del titolo di **Cuoco Professionista** sono:

Executive chef

Chef di cucina

Chef Patron

Chef consulenti gastronomici

Sotto capo cuoco (sous chef)

Chef di partita (tutti i reparti)

Cuoco unico (mense aziendali, ospedaliere e di ristorazione collettiva in genere.)

ART. 4

Il cuoco professionista iscritto alla FIC esercitante all'estero è tenuto a rispettare le regole deontologiche del presente codice, nonché le norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

ART. 5

Il cuoco professionista fonda il proprio operato su conoscenze validate, aggiornando il suo sapere e le sue competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca.

Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione.

Sostiene, contribuisce e prende parte alla ricerca nel settore, favorendo la diffusione dei risultati.

L'aggiornamento professionale degli addetti al settore può essere svolto in strutture della Federazione Italiana Cuochi, in enti e scuole da questa riconosciute o accreditate presso lo stato Italiano o Estero di residenza o presso i ministeri di competenza, così come in istituti di formazione privati di accettata fama e legalmente riconosciute su tutto il territorio nazionale.

ART. 6

Il cuoco professionista deve poter rispondere in modo adeguato ai rischi, anche mediante specifica copertura assicurativa, concernenti alla propria professione.

ART. 7

Il cuoco professionista che svolge incarichi per conto di enti o pubbliche amministrazioni o faccia parte di commissioni di valutazione e controllo o eserciti un mandato politico e/o amministrativo, deve astenersi da qualsiasi comportamento che sfrutti in modo diretto o indiretto il predetto incarico allo scopo di trarne vantaggi o profitti per la propria attività professionale di Cuoco.

ART. 8

Il cuoco professionista non deve in nessun modo procurarsi clientela millantando influenze personali presso persone o enti, mettendo in atto forme di concorrenza sleale a danno di altri professionisti.

ART. 9

Il cuoco professionista deve sempre assolvere ai propri doveri professionali con massimo scrupolo, impegno e responsabilità.

ART. 10

Il cuoco professionista è tenuto alla riservatezza in riferimento a notizie o informazioni sensibili di cui sia venuto a conoscenza durante l'esercizio della professione. In nessun caso deve trarre profitto da tali informazioni quando queste concorrano a determinare concorrenza sleale o nocimento a colleghi o a terzi.

ART. 11

Il cuoco professionista nell'esercizio della professione ha l'obbligo di indossare idonea divisa professionale composta da:

1. giacca cuoco modello doppiopetto, bianca con bottoni bianchi o neri. Sono ammesse piccole variazioni di colore sul colletto o sulle maniche che riportino i colori della bandiera nazionale, europea o colori delle associazioni di appartenenza.
2. pantalone nero (cerimoniale), sale e pepe o gessato.
3. grembiule bianco (o gessato o nero)
4. cappello cuoco bianco (toque)
- 5 foulard bianco

ART. 12

È disciplinarmente censurabile:

1. l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive tra iscritti alla FIC, nonché nell'espletamento dell'attività professionale;
2. il mancato utilizzo, durante l'espletamento della propria funzione, della divisa professionale completa in ogni sua parte come descritto nell'art. 11.
3. la non osservanza delle basilari norme di igiene e di etica professionale.

ART. 13

Senza deroga alcuna è fatto divieto al Cuoco Professionista d'assumere qualunque condotta che consenta o favorisca l'esercizio abusivo dell'attività professionale, in modo particolare da parte di soggetti privi di abilitazione, titoli e necessari requisiti.

ART. 14

Il cuoco professionista è tenuto ad osservare le deliberazioni emanate dagli organi FIC relativi all'esercizio della professione, così come norme, decreti e leggi emanate da enti pubblici e organi ministeriali preposti.

Ha il dovere di fornire, ove richiesto, opportuna documentazione attestante qualificazioni e competenze professionali e partecipare in modo collaborativo con la FIC al raggiungimento di comuni fini promozionali e di tutela professionale della categoria.

Il cuoco professionista è inoltre tenuto a prestare alla FIC la più ampia collaborazione al fine di esercitare nel modo più efficace l'azione di vigilanza e controllo dell'etica professionale della categoria.

Secondo quanto sopra riportato, è censurabile ogni comportamento che offenda, insulti o miri a denigrare il lavoro e l'operato di colleghi e dirigenti FIC sia all'interno che all'esterno dei rispettivi organi istituzionali, assemblee o sedi associative.

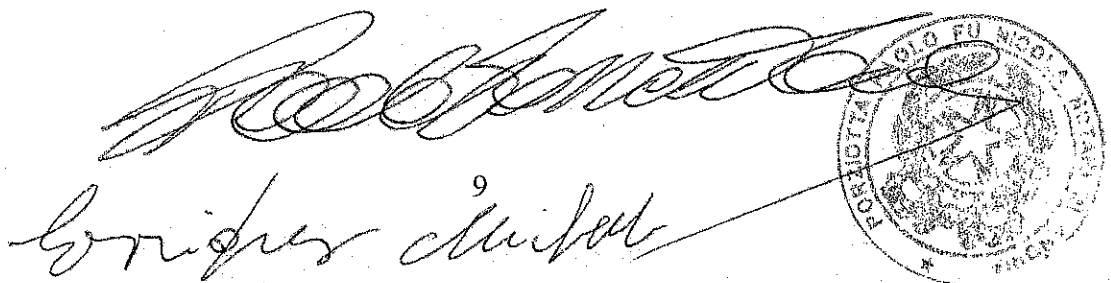
ART. 15

Il cuoco professionista è tenuto a:

1. Comunicare tempestivamente alla F.I.C. le variazioni dei propri recapiti.
2. Informare la FIC dei problemi di generale rilevanza per l'attività professionale.
3. Comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria.
4. Intrattenere con i colleghi ed altri professionisti rapporti improntati alla cordialità, lealtà e al reciproco rispetto, dimostrando nei loro confronti comprensione e tolleranza al fine di evitare motivi di contrasto.

ART. 16

Il cuoco professionista che per motivi di natura professionale o personale è in disaccordo con un collega o altro professionista è tenuto a ricercare forme e


Enrico M. 9

soluzioni di conciliazioni, anche attraverso il ricorso al collegio arbitrale della FIC che per l'occasione svolgerà funzioni conciliative.

A titolo esemplificativo, costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento sopra menzionati:

1. Non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali il soggetto ritenga di essere incorso;
2. Esprimere di fronte al cliente o a soggetti terzi, valutazioni e critiche sull'operato o sul comportamento di altri colleghi.
3. Sostituire altri colleghi presso un committente, senza informarli preventivamente e sincerarsi che il lavoro da questi svolto sia stato retribuito.
4. Screditare il lavoro degli altri colleghi o assumere condotte diffamatorie o ingiuriose nei loro confronti.
5. Sottrarre con artifici la clientela ai propri colleghi.
6. Essere imputati in procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio della professione.
7. Aver subito condanne in ambito civile per la violazione di norme connesse all'esercizio della professione.

ART. 17

Il cuoco professionista dovrà assicurare ai propri collaboratori condizioni di lavoro adeguate e conformi ai compiti che questi devono assolvere.

Il cuoco professionista deve rendersi disponibile con i propri collaboratori, offrendo il proprio insegnamento e assicurando loro l'acquisizione delle necessarie competenze tecnico-professionali, nonché i principi basilari di un'etica e deontologia professionale.

ART. 18

Il cuoco professionista cui siano affidati incarichi istituzionali di rappresentanza della categoria o che faccia parte di consigli direttivi a livello provinciale, regionale o nazionale non può svolgere funzioni similari in altre associazioni analoghe che perseguono i medesimi scopi.

ART. 19

Devono essere favoriti dalla FIC rapporti con altre associazioni di categoria, affini o contigue a quella dei cuochi, per l'indispensabile circolazione di dati e informazioni, nonché per l'attuazione di azioni comuni a tutela della professione.

Al solo fine di garantire un'azione coerente e univoca, in via preliminare tali rapporti sono assegnati per i suoi compiti di rappresentanza alla presidenza nazionale della FIC, coadiuvata da suoi eventuali delegati che opereranno in tali rapporti in nome e per conto della Federazione.

La Federazione Italiana Cuochi non elargisce contributi, diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e/o sindacali, così come a loro esponenti e candidati.

Rapporti con Partiti, Movimenti, Comitati e Organizzazioni politiche o sindacali, così come con Istituzioni o amministrazioni pubbliche, vengono intrattenuti esclusivamente da soggetti che svolgono funzioni dirigenziali nella FIC e sempre nei limiti fissati dalla delega loro conferita.

Pertanto incorre in espressa violazione chi, senza espressa delega, spenda il nome delle Federazioni per tali scopi e rapporti.

ART. 20

L'appartenenza del cuoco professionista ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché non sussistano ragioni di contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico Deontologico della F.I.C.

ART. 21

Il cuoco professionista iscritto alla FIC contrae con i committenti un rapporto strettamente personale e fiduciario che deve essere improntato alla massima chiarezza e trasparenza. Assunto l'incarico, posto che sia compatibile con le regolari disposizioni della morale, del diritto e della professionalità, è tenuto ad eseguirlo personalmente con diligenza e, se previsto dalla committenza, con l'aiuto di collaboratori.

ART. 22

Il cuoco professionista ha il dovere di svolgere la propria prestazione professionale nel rispetto delle norme dettate dalla corretta prassi tecnico-operativa e igienico sanitaria, mantenendo la propria indipendenza professionale

Grosperchele

[Signature]



rispetto all'esercizio e attività commerciale in cui opera. Deve infatti avere coscienza dell'importanza e responsabilità del proprio lavoro conservando piena autonomia di decisione su scelte tecniche e modalità di svolgimento dello stesso in conformità con specifiche responsabilità da questo derivanti.

ART. 23

Il Cuoco Professionista deve accettare un incarico professionale solo quando riconosce di possedere la necessaria competenza per portare a compimento l'opera a lui affidata. In caso contrario il cuoco professionista deve comunicare al committente le circostanze impeditive che rendono opportuna la collaborazione con altri Professionisti.

ART. 24

Il Cuoco Professionista che durante lo svolgimento del rapporto professionale si avvede dell'insorgenza di insanabili conflitti con la Committenza, deve recedere dall'incarico nelle modalità stabilite dalle parti al momento dell'assunzione dello stesso e senza creare pregiudizio alla Committenza o agli altri Professionisti eventualmente coinvolti

ART. 25

Il Cuoco Professionista che si attribuisce meriti professionali per risultati raggiunti attraverso il lavoro compiuto da altri colleghi incorre in un comportamento gravemente lesivo delle norme etico-professionali.

ART. 26

Il Cuoco Professionista dovrà tutelare sempre e nel migliore dei modi l'interesse del committente con rispetto e decoro professionale.

Nel momento in cui viene conferito un incarico al Cuoco Professionista, questo deve provvedere a redigere apposito preventivo comprensivo delle spese e del compenso da sottoporre alla sottoscrizione del cliente.

ART. 27

Il Cuoco Professionista deve espletare l'incarico diligentemente e secondo coscienza, declinando da questo ove si accorgesse di non avere specifiche competenze per eseguirlo.

ART. 28

Il cuoco professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o impedimenti che possano influenzare la sua libertà di giudizio condizionando il suo operato. Inoltre, non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignità, oppure allorché la prosecuzione possa arrecare danno al proprio decoro o all'immagine della FIC e della professione.

ART. 29

Il cuoco professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare modi e formalità corrette comportandosi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi d'urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il cuoco professionista deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo ed in particolare, prima di accettare l'incarico, esso deve:

1. Accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
2. Accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico caldeggiata dal precedente collega o alla corresponsione dei compensi pattuiti.

ART. 30

Il Cuoco Professionista che venga sostituito da un altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza pregiudizio per il cliente.

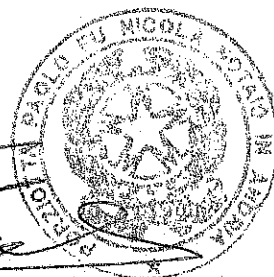
ART. 31

Il Cuoco Professionista subentrante deve rifiutare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico. Il subentrante deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi dei clienti e dei collaboratori.

ART. 32

Enrico Michele

[Signature]



I rapporti con i mass media devono essere trasparenti e coerenti con la politica della Federazione al fine di garantire la massima tutela dell'immagine e del marchio della F.I.C. La comunicazione con l'esterno in nome e per conto della Federazione attraverso la stampa ed i mass media può essere svolta unicamente dai soggetti che ricoprono funzioni direttive e che siano stati formalmente delegati a tale scopo sempre in coerenza con le regole della Federazione Italiana Cuochi.

ART. 33

I Collaboratori FIC si impegnano a trattare ogni informazione acquisita nello svolgimento dell'attività Associativa come riservata e, dunque, a non diffonderla, se non nei limiti strettamente connessi all'esecuzione dell'attività.

La FIC richiede, altresì, che le informazioni ottenute per ragioni professionali non siano utilizzate per interessi propri al fine di trarne indebito vantaggio secondo modalità contrarie alla legge o in modo da provocare danno ai diritti, al patrimonio ed agli obiettivi della FIC.

ART. 34

1. Spetta al Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi, previo parere del Collegio Arbitrale, la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme e dai regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione al fine di irrogare la sanzione, è il comportamento complessivo dell'autore della violazione.
3. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al contesto in cui è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto della gravità del pregiudizio provocato a chi denuncia il comportamento colpevole, la compromissione dell'immagine della professione e dell'immagine e onorabilità della Federazione Italiana Cuochi nonché da ultimo la sussistenza di precedenti disciplinari.

ART. 35

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) **Richiamo:** consiste nell'informare il Cuoco Professionista che ha violato le regole prescritte dal presente Codice, che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

b) **Ammonizione con pagamento di un ammenda pari ad euro 200,00:** consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

c) **Sospensione:** consiste nell'esclusione temporanea dalla Federazione Italiana Cuochi, da due mesi a un anno, con veto di utilizzare ogni segno distintivo che possa ricollegarlo alla FIC e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.

d) **Espulsione:** consiste nell'esclusione definitiva dalla Federazione Italiana Cuochi ed è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nella compagine associativa.

2. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

ART. 36

La Federazione Italiana Cuochi si è dotata di uno specifico sistema di attuazione e controllo del rispetto del presente Codice attraverso la vigilanza da parte del Collegio Arbitrale.

Ciò al fine di verificare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme di condotta; di procedere alla revisione delle procedure Federative alla luce del Codice Etico e al costante aggiornamento di quest'ultimo; di chiarire mediante pareri consultivi il significato e l'applicazione del Codice Etico Deontologico stabilendo le modalità operative di applicazione; di esaminare le segnalazioni ricevute, promuovendo le verifiche più opportune, comunicando i risultati delle verifiche al Consiglio Nazionale FIC, attraverso congruo parere sull'opportunità eventuale di irrogare la sanzione.

Il potere di disporre la sanzione è attribuito in via esclusiva al Consiglio Nazionale FIC.

ART. 37

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

ART.38

Le norme contenute nel presente codice, conformemente alle norme dello Statuto trovano applicazione obbligatoria nei confronti di tutti coloro che decidono di associarsi alla Federazione Italiana Cuochi.

Giuseppe Michel
